



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'avvocato può avere i tabulati telefonici di un'altra persona?

Autore: Redazione | 28/03/2017



La legge riconosce all'avvocato la possibilità di chiedere a una compagnia telefonica i tabulati telefonici per esigenze di giustizia e per l'avvio di una causa?

I **tabulati telefonici** sono coperti da privacy: solo il consenso dell'intestatario dell'utenza o un ordine del giudice può obbligare la compagnia telefonica a fornirli a terzi. Diversamente, il segreto deve essere totale. Lo ha chiarito poche ore fa la Corte Europea dei diritti dell'Uomo **[1]**, con ciò tranquillizzando tutti i titolari di un contratto di linea fissa o mobile. La conseguenza della sentenza in commento è

abbastanza chiara: neanche **l'avvocato può avere i tabulati telefonici di un'altra persona**, neanche se motiva la richiesta con «esigenze di giustizia» trattandosi del futuro avversario in una causa. Ma procediamo con ordine e, per comprendere meglio le implicazioni della sentenza, facciamo un esempio.

Immaginiamo che un marito e una moglie decidano di separarsi e lui, cercando tracce dell'infedeltà di lei, chieda al proprio avvocato di farsi rilasciare i tabulati telefonici che attesterebbero una serie di telefonate verso un particolare numero. L'avvocato presenta la domanda alla compagnia del telefono cellulare con cui la donna ha sottoscritto l'abbonamento; per maggiore scrupolo, oltre ad allegare la copia del mandato conferitogli dal cliente, giustifica la richiesta con la necessità di dover difendere i diritti di quest'ultimo in un contenzioso davanti al tribunale. La compagnia adempie alla richiesta e rivela tutti i numeri di telefono contattati dall'intestatario dell'utenza. Poteva farlo? E in caso negativo, può il cliente della società del telefono chiedere un risarcimento?

La risposta che dà la Corte dei Diritti dell'Uomo è chiara: i **tabulati telefonici** sono dati sensibili, perché contengono informazioni personali (servizi attivi, costi, numeri contattati dall'interessato). Pertanto il gestore telefonico non può fornirli all'avvocato di controparte (che non ha alcuna autorità per richiederli) per usarli in giudizio contro la stessa. Si tratterebbe, altrimenti, di un grave caso di **lesione della privacy**.

Solo in due casi la società telefonica è autorizzata a fornire i tabulati telefonici:

- se c'è il consenso del proprio cliente;
- se c'è un ordine del giudice. Infatti chi gestisce tali dati sensibili è obbligato a divulgarli solo in presenza di una decisione giudiziaria e non per la semplice richiesta di un legale.

Con la conseguenza che, se la società telefonica rivela dati dell'utenza altrui in assenza di tali presupposti, è tenuta a risarcire il danno all'intestatario.

In Italia la segretezza delle conversazioni e della **corrispondenza** è garantita dalla

Costituzione. Nel concetto di «corrispondenza» può farsi rientrare anche la **conversazione telefonica**. È severamente vietato divulgare i dati personali, ivi compresi quindi anche quelli telefonici salvo che non vi sia il consenso dell'interessato ed essi fossero già noti prima della richiesta di accesso.

Il **diritto di accesso**, in generale, riguarda solo i dati in possesso della **pubblica amministrazione**. Anche in questo caso, però, nonostante le novità introdotte dal Foia (*Freedom of Information Act*), c'è sempre un limite costituito dai dati sensibili dell'interessato (ad esempio, la documentazione medica).

Le società private, invece, a differenza della P.A., sono tenute al segreto dei dati dei propri clienti e non possono consentire a terzi l'estrazione di copia.

Nessun avvocato ha quindi la possibilità di richiedere ed ottenere dati sensibili o meno dalle autorità o da privati. Anche se la richiesta viene motivata con «esigenze di giustizia». Tra tali dati sensibili vi rientrano i **tabulati telefonici**, contenendo informazioni sulle conversazioni telefoniche tra l'interessato/cliente e terzi (date, orario, durata, costi, servizi attivi etc.): si tratta di dati sensibili, coperti da **privacy** e che, come tali, possono essere accessibili e divulgati solo col consenso dell'interessato o su ordine di un giudice.

Note

[1] CEDU sez. II nel caso Savotchko c. Repubblica di Moldova (Moldavia, ric. 33074/04) del 28 marzo 2017.